

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119
DELLA COSTITUZIONE
*(coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e delle Città metropolitane)*

Articolo 1
(I principi fondamentali)

1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Esso, in un quadro di concertazione interistituzionale e di leale cooperazione tra le Amministrazioni, è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

a) in materia di coordinamento della finanza pubblica:

1) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;

2) il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;

3) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;

la solidarietà tra le Regioni e gli Enti locali dell'Italia ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli 3 [1] e 119 [2] della Costituzione.

b) in materia di coordinamento del sistema tributario: 1) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; 2) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità; 3) semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti; 4) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;

5) trasparenza delle decisioni di entrata;

6) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

Articolo 2
(Oggetto e procedure)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:

a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, comma 2, lettera *q*) [3] della Costituzione;

b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;

c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dalla attuazione delle presente legge;

d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;

e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.

2. I decreti legislativi dovranno definire:

a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane, nel rispetto delle procedure di cui al successivo articolo 7, anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali ed agli obiettivi definiti a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*);

b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed Enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;

- c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma [4] della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;
 - d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli Enti locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla lettera *c*);
 - e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma [5] della Costituzione;
 - f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma della lettera *a*) e gli interventi da attivare in tale caso;
 - g) le modalità degli interventi in applicazione dell'articolo 120 della Costituzione [6] che comportino limitazioni dell'autonomia finanziaria;
 - h) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli Enti locali;
 - i) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti
- o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti legislativi si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 [5], e se tale Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata sulle corrispondenti parti del decreto delegato delibera l'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione [8], sono presentati previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [9].

Articolo 3

(Il coordinamento della finanza pubblica)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

- a) Regioni ed Enti locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;
- b) il saldo di bilancio di parte corrente e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 [10] e successive modificazioni e integrazioni, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [11], sono vincolanti per tutti i comparti della Pubblica Amministrazione;
- c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla lettera *b*) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita Regioni ed Enti locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulla gestione del Bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera *d*). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [12], con analogia periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della Pubblica Amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *f*);
- d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli Enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di Bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, terzo comma [13], della Costituzione, in relazione alle competenze attribuite dalla Regione medesima;
- e) nei prospetti di Bilancio sarà evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare sarà evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;
- f) le Regioni, fermi restando per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie locali, per gli Enti locali

compresi nel territorio regionale che esprimano intesa, possono adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali;

g) la programmazione finanziaria così realizzata costituisce riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [14], e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli Enti locali singoli o associati.

Articolo 4

(Ripartizione della potestà legislativa in materia tributaria)

1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario, la legge statale: a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;

b) prevede tributi aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;

c) prevede sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tributaria. È in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;

d) definisce, per i tributi diversi da quelli del comma 2, lettera b), il livello standard delle aliquote ai fini di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3.

La legge regionale non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare le leggi statali in materia tributaria se emanate in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma [15], della Costituzione e nel rispetto delle competenze regionali come definite dalla presente legge.

Articolo 5

(I tributi propri)

1. La legge regionale:

a) istituisce tributi regionali e determina le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi. I tributi di cui alla presente lettera hanno natura commutativa, afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli Enti locali, sono connessi al territorio della Regione o dell'Ente Locale e non possono avere gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) può istituire tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera a) solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.

2. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al comma 1, lettera a), solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

Articolo 6

(Le compartecipazioni)

1 La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.

0 2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare il criterio di ripartizione è:

1 a) per i tributi aventi a presupposto i consumi, il luogo di consumo; b) per i tributi basati sul patrimonio, la localizzazione dei cespiti; c) per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo di prestazione del lavoro; d) per i redditi, la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

2 Il decreto legislativo dovrà prevedere misure di incentivazione per le Regioni, le Province, le Città

metropolitane, i

Comuni, in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle Amministrazioni interessate.

Articolo 7
*(Coordinamento della finanza pubblica
e cooperazione istituzionale)*

1 La legge statale, in via di coordinamento, determina principi generali per le procedure di composizione dei conflitti tra Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni.

2 Sono sottoposte al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [16], al fine di realizzare l'intesa, le modifiche del regime dei tributi di cui agli articoli 4 e 6, nonché le stime relative ai costi delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, alla quantità e ai livelli delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) [17], della Costituzione ed alle relative modalità di copertura. Agli stessi fini sono sottoposte alla Conferenza unificata le ipotesi di interventi in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 [18] che comportino limitazioni dell'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione [19]. Qualora non sia raggiunta l'intesa si procede alla copertura dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 [20] e successive modificazioni e integrazioni. Il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3 La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali, al fine di realizzare l'intesa, i provvedimenti in materia tributaria di cui all'articolo 5, comma 1, nonché le stime relative ai costi delle funzioni trasferite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province ed alle relative modalità di copertura. Qualora non sia raggiunta l'intesa decide il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 8
(Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni)

1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma [21], della Costituzione i decreti legislativi emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni Regione che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), delle addizionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), delle compartecipazioni di cui all'articolo 6 e, ove occorra, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 12, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I decreti delegati dovranno prevedere modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate in attuazione della legge 5 giugno 2003, n. 131 [22], alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, terzo e quarto comma [23], e 118 [24] della Costituzione.

2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 in sede di prima applicazione deve garantire, per ogni singola Regione, il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa Regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma degli articoli 117, terzo e quarto comma [25], e 118 [26] della Costituzione. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascuna Regione

o Provincia autonoma nei tre esercizi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge.

1 Ai fini del presente articolo il decreto legislativo determinerà i tributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le addizionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), e le compartecipazioni di cui all'articolo 6 in modo da garantire il gettito necessario a far fronte alla spesa della Regione con maggiore capacità fiscale. A tal fine il gettito dei tributi propri e delle addizionali è calcolato in relazione all'applicazione delle aliquote standard come definite a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*).

2 Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui all'articolo 4, comma 1, le aliquote dei tributi e delle addizionali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo

trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

Articolo 9 (*Coordinamento e autonomia tributaria delle Province*)

1 In attuazione dell'articolo 119, quarto comma [27], della Costituzione i decreti legislativi emanati a norma della presente legge dovranno assicurare che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), delle addizionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), delle compartecipazioni di cui all'articolo 6 e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 12, sia tale da consentire il finanziamento integrale delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi dovranno prevedere modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate alla competenza amministrativa delle Province, in attuazione degli articoli 2 [28] e 7 [29], della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2 Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve essere tale da garantire, in sede di prima applicazione, ad ogni Provincia il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascuna Provincia nei tre esercizi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3 Ai fini di cui al presente articolo il decreto legislativo determinerà i tributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le addizionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), e le compartecipazioni di cui all'articolo 6 in modo da garantire il gettito necessario a far fronte alla spesa della Provincia con maggiore capacità fiscale. A tal fine il gettito dei tributi propri e delle addizionali è calcolato in relazione alle aliquote standard come definite a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*).

4 Nell'esercizio della loro autonomia, le Province possono modificare, nel rispetto delle competenze dello Stato, di cui all'articolo 4, comma 1, e di quelle delle Regioni, di cui all'articolo 5, le aliquote dei tributi e delle addizionali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento delle funzioni amministrative.

Articolo 10

(*Coordinamento e autonomia tributaria dei Comuni e delle Città metropolitane*)

1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma [30], della Costituzione i decreti legislativi emanati a norma della presente legge dovranno assicurare che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), delle addizionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), delle compartecipazioni di cui all'articolo 6 e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 12, sia tale da consentire il finanziamento integrale delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi dovranno prevedere modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate, successivamente, alla competenza amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane, in attuazione degli articoli 2 [31] e 7 [32] della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1 Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve essere tale da garantire, in sede di prima applicazione, ad ogni singolo Comune il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascun Comune nei tre esercizi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Ai fini di cui al presente articolo il decreto legislativo determinerà i tributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le addizionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), le compartecipazioni di cui all'articolo 6 in modo da garantire il gettito necessario a far fronte alla spesa del Comune con maggiore capacità fiscale. A tal fine gettito dei tributi propri e delle addizionali è calcolato in relazione alle aliquote standard come definite a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*).

3 I Comuni determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti tenendo conto, per quelli offerti alla generalità dei cittadini, dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) [33], della Costituzione e, ove esistano, delle regole stabilite dalle autorità indipendenti.

4 Nell'esercizio della loro autonomia, i Comuni possono modificare, nel rispetto delle competenze dello Stato, di cui all'articolo 4, comma 1, e di quelle delle Regioni, di cui all'arti

colo 5, le aliquote dei tributi e delle addizionali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento delle funzioni amministrative.

Articolo 11
*(L'esercizio dei poteri legislativi e amministrativi
e il regime finanziario)*

1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente e dell'esercizio dei poteri amministrativi assegnati alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) [34], della Costituzione comporta:

- a) l'attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle Regioni e degli Enti locali;
- b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali alle Regioni e agli Enti locali;
- c) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi di cui all'articolo 12;
- d) la cancellazione dal Bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle Unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

1 La modificazione legislativa delle competenze amministrative rispetto al regime in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge comporta il conseguente adeguamento della assegnazione delle risorse. Alla determinazione dell'ammontare delle risorse e delle relative modalità di assegnazione si procede, per le competenze statali, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [35], e, per le competenze regionali, d'intesa con il Consiglio regionale delle Autonomie locali.

2 Qualora non sia raggiunta l'intesa la deliberazione è assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto a norma dell'articolo 7, commi 2 e 3.

Articolo 12
(I fondi perequativi ex articolo 119, comma 3)

1 Con apposito decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [36], sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione dei fondi perequativi in attuazione dell'articolo 119, terzo comma [37], della Costituzione. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Parlamento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2 I fondi perequativi sono costituiti con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato, e sono ripartiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. La quota relativa può essere attribuita alle Regioni e agli Enti locali, in via d'acconto, anche attraverso l'assegnazione di ulteriori aliquote di compartecipazione sui tributi di cui all'articolo 6.

3 Ciascuna Regione, in relazione alla assegnazione, a norma dell'articolo 118 della Costituzione [38], delle funzioni amministrative di propria competenza ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province deve costituire un fondo perequativo, da ripartire, d'intesa con il Consiglio regionale delle Autonomie locali, con i criteri indicati dalla normativa statale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), per consentire agli Enti locali dei territori con minore capacità fiscale di far fronte integralmente alle competenze loro attribuite. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 13 *(Le quote dei fondi perequativi ex articolo 119, comma 3)*

1 In sede di prima applicazione le quote dei fondi perequativi, di cui all'articolo 119, terzo comma [39], della Costituzione, garantiscono a ciascun territorio, unitamente al gettito dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali di cui agli articoli 4 e 6, calcolato all'aliquota standard, le risorse

necessarie per far fronte alle competenze in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e comunque per un ammontare non inferiore alla media attualizzata della spesa storica di ciascun ente negli ultimi tre esercizi.

2 Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge la quota del gettito delle Regioni e degli Enti locali derivante da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota standard, nonché la quota del fondo perequativo assegnata a ciascun territorio sono riviste ogni due anni in modo da garantire comunque risorse almeno pari a quelle previste per l'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di modifica, incrementate in misura non inferiore, percentualmente, al tasso di inflazione.

3 Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge si provvede, altresì, al riequilibrio nella dotazione dei servizi forniti ai cittadini. A tali fini confluisce nei fondi perequativi la differenza tra l'ammontare delle risorse derivanti dal calcolo delle entrate ai sensi del comma 3 e quello derivante dal gettito delle aliquote di compartecipazione e dalle addizionali definite, in sede di prima applicazione, a norma degli articoli da 4 a 11, come integrato anche a seguito dei provvedimenti di trasferimento di competenze a norma degli articoli 117 [40] e 118 [41] della Costituzione. La attribuzione di quote dei fondi perequativi è attuata valutando le risorse necessarie per incrementare i servizi forniti ai cittadini in relazione ai costi standard come definiti a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*).

4 Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 [42], ripartisce la differenza di cui al comma 3 in relazione alle esigenze di riequilibrio di ciascun fondo con particolare riferimento ai trasferimenti di competenze amministrative a norma dell'articolo 118 [43] della Costituzione.

5. Fermo restando quanto previsto dai primi due commi, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [44], definisce i criteri per la ripartizione dei fondi perequativi in relazione al rapporto, in ciascun territorio, tra la popolazione e l'ammontare del gettito potenziale dei tributi propri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), delle compartecipazioni e delle addizionali. A tali fini il gettito è calcolato applicando le aliquote standard. Il decreto legislativo indicherà, altresì, criteri per valutare lo sforzo fiscale e per misurare l'efficienza delle Regioni e degli Enti locali nella gestione dei servizi. Il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti criteri:

a) copertura integrale in tutti i territori degli oneri derivanti dai provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) [45] della Costituzione;

b) riduzione delle differenze nelle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini, in relazione ai costi standard, come determinati a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), tenendo conto dello sforzo fiscale di ciascun territorio, dei parametri di efficienza nella gestione dei servizi e del processo di attuazione dell'articolo 118 [46] della Costituzione.

6. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) [47], della Costituzione, il Governo sottopone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [48], al fine di realizzare l'intesa, gli interventi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 [49] che comportino limitazioni dell'autonomia finanziaria. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Parlamento con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 14

(Il fondo per lo sviluppo ex articolo 119, comma 5, della Costituzione)

1 Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *θ*), destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

2 Tra le risorse di cui al comma precedente sono ricomprese anche quelle stanziata a norma dell'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [50]. Una quota non inferiore all'85% del fondo di cui

al presente comma è riservata alle Regioni di cui all'obbiettivo 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e a quelle per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. Sg (97) D/ 4949 del 30 giugno 1997.

3 Le risorse relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 [51] e successive integrazioni e modificazioni.

4 Gli stanziamenti definiti con ciascuna legge finanziaria per il triennio non sono modificabili dalle leggi finanziarie per gli esercizi successivi.

5 L'ammontare delle risorse di cui ai commi precedenti e la loro utilizzazione sono determinati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [52]. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Parlamento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 15 (*Norme transitorie e finali*)

1 Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 [53] della Costituzione nelle materie di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma [54], della Costituzione, sono assegnate alle Regioni e agli Enti locali compartecipazioni e quote del fondo perequativo in relazione alle competenze amministrative rispettivamente esercitate al momento di entrata in vigore della presente legge.

2 In attuazione dell'articolo 114, terzo comma [55], della Costituzione e salvi gli interventi a norma dell'articolo 119, quinto comma [56], della Costituzione, i finanziamenti connessi al ruolo della città di Roma come capitale della Repubblica sono attribuiti con le modalità di cui agli articoli da 4 a 6 della presente legge.

Articolo 16 (*Integrazioni dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281*)

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468 [57] e successive integrazioni e modificazioni il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [58], esprime il proprio parere, con particolare riferimento agli impegni derivanti a ciascuna pubblica amministrazione dal Patto di stabilità e crescita, sui documenti di cui alla lettera *a*) del comma 1 entro il 15 luglio e di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, entro il 15 ottobre. Qualora il parere non sia espresso per mancanza della relativa intesa tra il Governo e la rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome e degli Enti locali il Governo decide a norma del precedente articolo 3, comma 3 ed il Parlamento si pronuncia con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».

2. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 [59], e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«*1bis* – Per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali di cui all'articolo 114 [60] della Costituzione la copertura degli oneri a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 116, terzo comma [61], della Costituzione la copertura è realizzata mediante apposito accordo di programma quadro da stipulare in applicazione dell'intesa istituzionale di programma tra lo Stato e la Regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [62]».

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 [63] è inserito il seguente articolo 9 *bis*: «Articolo 9 *bis* (*Coordinamento della finanza pubblica*)

1. In relazione alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma [64], della Costituzione, con particolare riferimento agli impegni derivanti a ciascuna pubblica amministrazione dal Patto di stabilità e crescita, le sessioni della Conferenza Unificata con all'ordine del giorno i pareri di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera *a*), numeri 1 e 2, sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono introdotte da una relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il parere deve essere espresso entro 15 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è stato inserito all'ordine del

giorno. Qualora il parere non sia espresso per mancanza della relativa intesa tra il Governo e la rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome e degli Enti locali il Governo decide a norma del precedente articolo 3, comma 3 ed il Parlamento si pronuncia con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Note

Riferimenti normativi

[1] Art. 3 della Costituzione: «Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

[2] Art. 119 della Costituzione: «Art. 119 – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

[3] Art. 117 della Costituzione: «Art. 117 – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

ì) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle

Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

[4] Art. 120 della Costituzione: «Art. 120 – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

[4] Vedi nota 2.

[5] Vedi nota 2.

[6] Art. 120 della Costituzione: «Art. 120 – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

[7] Art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»: «Art. 11 (disposizioni transitorie) – 1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

[8] Vedi nota 3.

[9] Art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed Autonomie locali»: «Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e Conferenza unificata*). – 1. La Conferenza Stato – città ed Autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni».

[10] Art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»: «Art. 1 (*Anno finanziario*) – 1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno».

[11] Vedi nota 9.

[12] Vedi nota 9.

[13] Vedi nota 2.

[14] Art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «Art. 2 –

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli Enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

Omissis

b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

Omissis.

[15] Vedi nota 3.

[16] Vedi nota 9.

[17] Vedi nota 3.

[18] Art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: vedi il testo in [http:// www.astridonline.it/--l-attuaaz/Normativa/Legge-La-Loggia-131_2003.pdf](http://www.astridonline.it/--l-attuaaz/Normativa/Legge-La-Loggia-131_2003.pdf), e ivi anche il «Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131», in particolare, *Commento all'art. 8* di Vincenzo CERULLI IRELLI ([http:// www.astridonline.it/--l-attuaaz/Commenti-a1/AAVV-Commentario-La-Loggia.pdf](http://www.astridonline.it/--l-attuaaz/Commenti-a1/AAVV-Commentario-La-Loggia.pdf)).

[19] Vedi nota 2.

[20] Art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»: «Art. 27 (*Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato*) – 1. Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».

[21] Vedi nota 2.

[22] Vedi nota 18.

[23] Vedi nota 3.

[24] Art. 118 della Costituzione: «Art. 118 – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

[25] Vedi nota 3.

[26] Vedi nota 24.

[27] Vedi nota 2.

[28] Art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: vedi il testo in [http:// www.astridonline.it/--l-attuaaz/Normativa/Legge-La-Loggia-131_2003.pdf](http://www.astridonline.it/--l-attuaaz/Normativa/Legge-La-Loggia-131_2003.pdf), e ivi anche il «Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131», in particolare, *Commento all'art. 2* di Franco PIZZETTI ([http:// www.astridonline.it/--l-attuaaz/Commenti-a1/AAVV-Commentario-La-Loggia.pdf](http://www.astridonline.it/--l-attuaaz/Commenti-a1/AAVV-Commentario-La-Loggia.pdf)).

[29] Art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: vedi il testo in http://www.astridonline.it/--l-attuaaz/Normativa/Legge-La-Loggia-131_2003.pdf, e ivi anche il «Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131», in particolare, *Commento all'art. 7* di Cesare PINELLI (<http://www.astridonline.it/--l-attuaaz/Commenti-a1/AAVV-Commentario-La-Loggia.pdf>).

[30] Vedi nota 2.

[31] Vedi note 28.

[32] Vedi nota 29.

[33] Vedi nota 3.

[34] Vedi nota 3.

[35] Vedi nota 9.

[36] Vedi nota 9.

[37] Vedi nota 2.

[38] Vedi nota 24.

[39] Vedi nota 2.

[40] Vedi nota 3.

[41] Vedi nota 24.

- [42] Vedi nota 9.
[43] Vedi nota 24.
[44] Vedi nota 9.
[45] Vedi nota 3.
[46] Vedi nota 24.
[47] Vedi nota 3.
[48] Vedi nota 9.
[49] Vedi nota 18.

[50] Art. 61, commi 1-6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 61 (*Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree*)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

1 A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2 Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del Cipe adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché: *a*) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziata a Titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; *b*) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

3 Le risorse finanziarie assegnate dal Cipe costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4 Il Cipe, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5 Al fine di dare attuazione al comma 3, il Cipe effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'Istat e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il Cipe approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento».

[51] Art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»: «Art. 11 (*Legge finanziaria*) – 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale».

[52] Vedi nota 9.

[53] Vedi nota 24.

[54] Vedi nota 3.

[55] Art. 114 della Costituzione: «Art. 114 – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

[56] Vedi nota 2.

[57] Vedi nota 10.

[58] Vedi nota 9.

[59] Vedi nota 20.

[60] Vedi nota 55.

[61] Art. 116 della Costituzione: «Art. 116 – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

[62] Vedi nota 14.

[63] Art. 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed Autonomie locali», disciplina le funzioni della Conferenza unificata.

[64] Vedi nota 3.